



CITTA' DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

ORDINANZA SINDACALE N. 40 DEL 22-05-2020

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE 2020

IL SINDACO

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59 recante *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 contenente norme per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge Regionale n. 59/1995 in materia di organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1997, n.112 recante norme relative al *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la legge della Regione Lazio n. 6 agosto 1999 n. 14: *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione di decentramento amministrativo”*;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 13: *“Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale n. 16 agosto 1999 e successive modifiche”*;

VISTA la Legge Regionale del 26 giugno 2015, n. 8 *“Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 06.08.2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche”*;

VISTO il Regolamento Regionale del 12 agosto 2016, n. 19 avente ad oggetto: *“Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative”*;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale del 20 marzo 2018 n. 7 avente ad oggetto la conclusione del procedimento di approvazione del piano di utilizzazione degli arenili e la ratifica degli elaborati definitivi approvati con determinazione dirigenziale n. 677/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 56/2014 della Capitaneria di Porto di Roma che approva il *“Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma”*;

VISTA la vigente Ordinanza di sicurezza balneare n. 49/2017 emanata dalla Capitaneria di Porto di Roma, con la quale sono state dettate prescrizioni volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali in genere ed in particolare degli specchi acquei frequentati dai bagnanti;

Visti inoltre:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato d'emergenza sull'intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data del 31 luglio 2020 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 26 del 01- 02-2020);
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, sin dal 4 marzo 2020, hanno introdotto misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la quale, nel disporre l'abrogazione dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge abrogati;

Vista inoltre l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 19 maggio 2020, avente ad oggetto: *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Riavvio di ulteriori attività, economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*, che si allega per pronta lettura limitatamente alle parti di interesse;

Tenuto quindi conto della necessità di garantire il distanziamento fisico ed evitare possibili assembramenti al fine di assicurare agli operatori e agli utenti la dovuta sicurezza;

VISTO l'art. 107 del DLGS 267/2000;

VISTO il Regolamento Regionale 19/2016;

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare ed i profili su di essa incidenti per quanto attiene più propriamente alle attività lungo il litorale del Comune di Fiumicino;

RENDE NOTO

che il presente provvedimento opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla balneazione. Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Roma in materia di attività nautica e diportistica, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di navigazione all'interno di specchi acquei riservati alla balneazione, nonché nel rispetto delle disposizioni impartite da Stato e Regione a seguito dell'emergenza COVID – 19.

Qualora una o più disposizioni contenute nella presente Ordinanza risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull'argomento dal capo del Circondario Marittimo e/o da autorità sovraordinate, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate,

ORDINA

Articolo 1 - Disposizioni generali.

1. La presente Ordinanza si applica su tutto il litorale del Comune di Fiumicino ed è volta a disciplinare l'utilizzo a scopo balneare, elioterapico e ricreativo delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei prospicienti.

Articolo 2 - Stagione balneare.

1. La stagione balneare è compresa tra il giorno 29 maggio 2020 ed il 20 settembre 2020. In tale periodo devono funzionare le strutture balneari.
2. Le date di cui al comma precedente possono variare in relazione alle disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza della salute pubblica della Regione Lazio e delle autorità nazionali competenti.
3. Al di fuori della stagione balneare può essere consentito utilizzare le strutture balneari per i fini di cui all'art. 15, "Destagionalizzazione" delle Norme Gestionali del Piano di Utilizzazione degli Arenili vigente, al quale si rimanda, con le modalità di cui all'art. 12 della presente ordinanza.
4. L'apertura delle strutture balneari per lo scopo anzidetto sarà altresì consentita a condizione che i concessionari forniscano evidente comunicazione agli utenti delle strutture, a mezzo di idonea cartellonistica ed ogni altro mezzo opportuno da posizionare all'interno della struttura balneare, recante l'avviso (in almeno tre lingue) circa l'assenza dei servizi di assistenza e salvataggio a mare.

Articolo 3 - Prescrizioni generali sull'uso delle spiagge.

1. Le attività balneari adottano tutte le generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle *Linee di indirizzo per la riapertura* allegate all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, contenente *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*.
2. Le attività richiamate al precedente comma per le quali non siano definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:
 - a. nel *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020;
 - b. le linee guida nazionali in materia di sanificazione.
3. Il concessionario dovrà curare la perfetta tenuta delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia, alla realizzazione di barriere invernali non più alte di 1,80 metri ed alla successiva rimozione e livellamento destinato a ripristinare lo stato originale dell'area senza alcun apporto di materiale, è soggetto ad una semplice comunicazione da parte dei concessionari al Comune. Il posizionamento delle predette barriere, realizzate a protezione delle strutture balneari, è consentito nel periodo compreso tra il 21 settembre e il 30 aprile. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali.
4. Sulle spiagge del territorio **È SEMPRE VIETATO:**
 - a. favorire assembramenti e contravvenire alle regole generali di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative al distanziamento interpersonale, all'uso e al corretto smaltimento di dispositivi protettivi individuali;
 - b. posizionare le attrezzature balneari in maniera tale da non garantire l'ordinata gestione della spiaggia e i distanziamenti interpersonali;
 - c. non prestare adeguata vigilanza sui bambini al fine di mitigare il rischio di contagio da Covid-19;
 - d. gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi o fornelli e/o qualsiasi altra fonte di produzione di calore mediante combustione sull'arenile;
 - e. gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
 - f. l'accensione di fuochi d'artificio, salvo preventiva autorizzazione ai sensi di legge e comunque nella fascia oraria dalle 21,00 fino alle 23,00. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate ed adeguatamente motivate. I competenti uffici comunali in materia di demanio marittimo esprimeranno il proprio nulla osta su istanza di parte corredata dal parere favorevole dell'ENAC ai sensi del nuovo art. 707 del Codice della Navigazione;

- g. posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;
 - h. sostare e/o transitare su pennelli, scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa. È parimenti vietato tuffarsi dalle opere di cui sopra;
 - i. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute comprese le indicazioni ed i cartelli posizionati dall'Amministrazione Comunale che interessano le aree inibite alla balneazione;
 - j. esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni (fiere, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza la prescritta autorizzazione e/o nulla osta dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale per quanto attiene all'occupazione degli ambiti demaniali marittimi. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
 - k. il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione delle essenze vegetali della duna, nonché il calpestio delle aree dunali, siano esse recintate e non;
 - l. esercitare attività sportive e/o manifestazioni su aree ricomprese all'interno della Riserva del Litorale Romano senza l'autorizzazione dei competenti uffici comunali;
 - m. arrecare pregiudizio alla flora spontanea ed alla fauna selvatica con particolare riguardo alle aree all'interno della Riserva del Litorale Romano;
 - n. collocare tende, roulotte, campers e simili nonché campeggiare;
 - o. transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli indicati al successivo comma; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari.
5. **Dal divieto di cui al precedente comma SONO ESCLUSI:**
- a. i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
 - b. i mezzi meccanici spenti in esposizione per soli fini promozionali per eventi di durata limitata previo nulla osta da richiedere al Servizio Demanio Marittimo;
 - c. i veicoli adibiti al servizio di Polizia e di soccorso e di vigilanza;
 - d. i veicoli e mezzi meccanici per la pulizia degli arenili, comunque mai nella fascia oraria destinata alla balneazione.
 - e. i veicoli destinati a servizi accessori delle attività balneari (quali carico scarico merci, trasporto e collocazione attrezzature balneari, ecc.) limitatamente alle fasce orarie dalle ore 7,30 alle 9,00 del mattino e dalle 19,30 alle 24,00 della sera.

Articolo 4 - Divieti limitati alla stagione balneare.

1. Durante la stagione balneare **È INOLTRE VIETATO:**
- a. lo stazionamento dei bagnanti sulle vie di accesso, transito e sulla battigia oltre il tempo necessario allo spostamento e/o all'accesso al mare al fine di evitare assembramenti e agevolare il distanziamento interpersonale ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale ;
 - b. lasciare mezzi in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione da parte di ditte autorizzate o alle operazioni di assistenza/salvataggio obbligatoriamente previsti per le concessioni demaniali marittime di stabilimenti balneari;
 - c. lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
 - d. occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso; quando l'arenile è profondo meno di 15 metri, l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione;
 - e. praticare qualsiasi gioco a squadre e, comunque, tutte le attività non specificamente acconsentite dalla normativa nazionale e regionale vigente in ragione della prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 - f. ogni attività che produca rumore attraverso apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica:
 - dalle ore 13,00 alle ore 16,00;
 - dalle ore 21,30 alle ore 8,00 del mattino successivo, in tutti i giorni;
 - g. l'uso del sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
 - h. effettuare pubblicità, sia sulle spiagge sia nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e/o il lancio, anche a mezzo di aerei, di manifesti ovvero di altro materiale;
 - i. sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquee con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia nonché di quelli autorizzati per i collegamenti con altre località;
 - j. esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o lenza da riva, dalla spiaggia frequentata da bagnanti tra le ore 08,00 e le ore 21,00;
 - k. **su tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale, sia libere che in concessione, è inoltre vietato fumare. E' consentito fumare soltanto nelle apposite aree attrezzate, qualora presenti, nonché nelle immediate adiacenze e comunque ad una distanza massima di 3 metri dalle apposite strutture dotate di posacenere.**

Articolo 5 - Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari. Criteri generali.

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 08,00 alle ore 20,00, fermo restando che il servizio di soccorso e salvataggio dovrà essere garantito nella fascia oraria 9,00 – 19,00; è inoltre fatta salva la possibilità di anticipare o prorogare anche l'orario di balneazione autorizzata dai concessionari, a condizione che il servizio di soccorso e salvataggio sia sempre, regolarmente assicurato come dalla vigente ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma, comunque con l'obbligo di chiusura come da Ordinanza regionale entro le ore 21,30.
2. Le attività commerciali, ad esclusione dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, sono comunque chiuse al pubblico entro le ore 21,30.
3. Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, in ottemperanza alle disposizioni dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041, gli orari di apertura delle attività commerciali potranno essere soggette a revisione con provvedimento del Sindaco.
4. I concessionari di strutture balneari DEVONO:
 - a. assicurare il libero e gratuito transito, attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque, il mare; chi si avvale di tale

- possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi negli stabilimenti o complessi balneari oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste, né produrre assembramenti e/o ridurre le distanze interpersonali previste ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano escluse dal distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- b. attivare un efficiente e continuo servizio di soccorso e salvataggio, durante l'orario di apertura di cui al precedente comma 1, con le modalità indicate nella vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma. Ove tale servizio non risulti assicurato, fermo restando le responsabilità penali emergenti, si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio stesso;
- c. esporre all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili, apposito cartello, in almeno tre lingue (italiano, inglese e francese o tedesco), che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, sugli orari e sul tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dalla struttura balneare, nonché sulle regole comportamentali e le indicazioni da rispettare per evitare assembramenti e favorire il distanziamento interpersonale in relazione alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- d. posizionare le attrezzature da spiaggia in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile stesso.
3. Le zone in concessione e/o in convenzione possono essere delimitate, ad eccezione della fascia di 5,00 metri dalla battigia, in senso perpendicolare alla battigia stessa, con sistema a giorno di altezza non superiore a 0,90 metri. Le stesse recinzioni non debbono essere in filo spinato o rete metallica né di materiale che possa limitare la visuale.

Articolo 6 - Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari. Criteri particolari.

1. I percorsi di ingresso ed uscita alle aree in concessione devono, ove possibile, essere differenziati al fine di evitare assembramenti; in ogni caso, al fine di garantire il distanziamento interpersonale, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano escluse dal distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale) ed evitare incroci tra le persone, gli accessi, i percorsi per l'afflusso alla cassa, ai bagni, alle cabine e ad ogni altro servizio offerto dalla struttura dovranno essere opportunamente regolamentati, organizzati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, anche mediante segnaletica a terra, adesivi, nastri segna-percorso, ecc. .
2. È obbligatorio indicare in prossimità degli accessi e in luoghi ben visibili all'interno dello stabilimento, le dimensioni della battigia e i percorsi/corridoi di accesso/uscita e transitare differenziati per direzione, ove possibile, sulla spiaggia e nelle strutture coperte al fine di favorire l'agevole passaggio, il raggiungimento del mare e delle zone di ombreggio, dei luoghi di ristorazione, delle docce, delle cabine e dei servizi disponibili all'utenza.
3. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentirne l'immediata identificazione. È possibile dotare i servizi igienici di barriere separatorie tra le postazioni doccia per favorire il distanziamento tra individui mediante apparati facilmente rimovibili comunicandone l'impiego al Servizio Demanio Marittimo del Comune di Fiumicino.
4. Le aree per gli assistenti alla balneazione devono essere opportunamente delimitate per garantire l'adeguato distanziamento interpersonale.
5. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine, fermo restando quanto previsto in merito alle strutture ricettive dalle N.T.A. del P.U.A., art. 9bis.
6. All'interno delle strutture il condizionamento, la ventilazione e il ricambio d'aria devono essere garantiti secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti regionali e nazionali di settore.
7. Nelle strutture balneari dotate di parcheggio interno si dovranno osservare tutte le indicazioni di cui alle *Linee di indirizzo per la riapertura* allegate alle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio del 16 e del 19 maggio 2020.
8. Indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, durante l'intero orario di utilizzazione delle piscine deve essere assicurata la presenza in loco di un addetto, riconoscibile per la maglietta recante la dicitura "salvataggio", munito del brevetto di "Assistente Bagnanti", in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento, o altro titolo equipollente.
9. I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria in ordine alla manutenzione e l'utilizzo delle piscine esistenti nell'ambito della concessione.

Articolo 7 - Accessibilità.

1. I concessionari hanno l'obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e la accessibilità al mare da parte dei soggetti portatori di handicap. In caso di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l'accesso più prossimi, idonei all'utilizzo per le persone diversamente abili.
2. I concessionari delle strutture balneari hanno l'obbligo di apprestare almeno un locale igienico idoneo all'accoglienza di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale e almeno una doccia adeguatamente attrezzata nonché di rendere la struttura visitabile soprattutto in funzione della effettiva possibilità di balneazione attraverso la predisposizione di appositi percorsi orizzontali, almeno uno ogni 150 metri, perpendicolari alla battigia, presso i quali devono essere predisposte piazzole di sosta all'ombra in prossimità della battigia per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili.
3. Per la collocazione di detti percorsi è sufficiente presentare una comunicazione al Servizio Demanio Marittimo del Comune di Fiumicino, corredata da idonea planimetria. Tali passerelle dovranno comunque essere rimosse al termine della stagione balneare.
4. Per le modalità di realizzazione si rimanda all'art. 18 "*Abbattimento delle barriere architettoniche e servizi per i disabili*" delle Norme Gestionali del PUA vigente.
5. Per i concessionari degli stabilimenti balneari alle prescrizioni di cui sopra si aggiunge l'obbligo di prevedere almeno una cabina idonea ad accogliere le persone diversamente abili ed una carrozzella di tipo J.O.B.
6. Le strutture balneari dotate di parcheggio interno dovranno prevedere posti auto per disabili in misura di uno ogni 25 posti auto ed, in ogni caso, dovrà essere garantita almeno una postazione.
7. I servizi per disabili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine della loro immediata identificazione.
8. Tutte le misure volte a favorire l'accessibilità devono rispettare le specifiche disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Articolo 8 - Gestione dei rifiuti.

1. Il servizio di raccolta differenziata porta a porta presso le attività balneari in concessione dovrà essere svolto

secondo le modalità già indicate nell'Ordinanza n. 73/2014 ed in particolare come di seguito indicato:

- a. allestendo a propria cura e spese, all'interno dell'area affidata in concessione ed in posizione confinante e facilmente accessibile dalla viabilità pubblica, delle aree appositamente delimitate in cui collocare i contenitori carrellati per la raccolta differenziata;
 - b. realizzando la delimitazione delle suddette aree mediante recinzioni esclusivamente in legno e/o altro materiale vegetale di dimensioni massime pari a m. 2,50 x m. 5,00; per le strutture prive di aree in concessione, l'area delimitata potrà essere realizzata mediante una pedana in legno collocata sull'arenile nelle immediate vicinanze del varco di accesso al mare;
 - c. conferendo i rifiuti all'interno delle suddette aree delimitate nel rispetto del vigente calendario di raccolta estivo;
 - d. garantendo agli operatori incaricati la piena e completa accessibilità alle suddette aree.
2. Ai concessionari si raccomanda la riduzione o la completa eliminazione, che diverrà obbligatoria dalla stagione balneare 2021 nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Commissione Europea con Direttiva n. 5483/2019, dell'utilizzo di buste, piatti, bicchieri e bottiglie di plastica nell'ambito delle loro attività al fine di ridurre e/o eliminare i rifiuti plastici causa principale di inquinamento del mare con effetti dannosi sia per la flora sia per la fauna.
- 3. I concessionari che volessero prevedere aree appositamente attrezzate per i fumatori, di cui all'art. 4 della presente ordinanza, sono inoltre tenuti a dotare dette aree di recipienti per la raccolta dei mozziconi di sigaretta e dei prodotti da fumo.**
4. Per quanto concerne le restanti aree demaniali marittime, sarà cura del Comune provvedere in regime di privativa ed in orari compatibili alla balneazione, alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti cioè quelli di qualunque natura o provenienza giacenti in particolare sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua (DLGS 152/2006).
5. Tutte le attività per la gestione dei rifiuti devono rispettare le specifiche disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Articolo 9 - Accoglienza degli animali da compagnia.

1. È vietato condurre e far permanere qualsiasi animale all'interno delle strutture balneari, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori.

Sono esclusi dal divieto:

- a. le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti amministrazioni;
- b. i cani adibiti al servizio di guardiania per il periodo compreso nell'orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari;
- c. gli animali a servizio delle forze dell'ordine condotte nell'ambito e per i fini delle rispettive attività di istituto;
- d. i cani per l'ausilio alle persone diversamente abili, purché tenuti al guinzaglio e con l'obbligo di portare con sé una museruola.

2. Gli altri animali d'affezione devono essere custoditi in appositi trasportini. È comunque consentito l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola.

3. Ai titolari di concessioni, previa presentazione di apposita documentazione tecnica e amministrativa all'Amministrazione comunale con specifica definizione degli spazi e delle metrature impiegate e a seguito di autorizzazione delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria, è consentito:

- a. *attrezzare aree destinate all'accoglienza di animali da compagnia entro il perimetro dello stabilimento, avendo cura che tale luogo non interferisca sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza con il libero accesso alla battigia per utenti e disabili nonché con le attività per la ristorazione e quelle ricettive, ricreative e sportive;*
- b. *destinare uno specchio acqueo alla balneazione dei cani preventivamente registrati presso lo stabilimento.*

4. *Le aree di cui al precedente comma 4, punto a. dovranno essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie ospitata, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare nonché il decoro e la pulizia dei luoghi, come previsto dall'art. 16 "accoglienza degli animali da compagnia nelle strutture balneari" delle Norme Gestionali del Piano di Utilizzazione degli Arenili vigente.*

Nello specifico, sono indicati i seguenti parametri dimensionali:

- per i cani 3,5 mq. cadauno;
- per i gatti 1,00 mq. cadauno;

Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto né l'accoglienza di un numero superiore a 10 animali per ogni struttura balneare.

5. *Le aree di cui al precedente comma 3, punto b. riguarderanno una porzione di mare antistante la struttura balneare collocate a pochi metri dalla battigia, preferibilmente al centro dello stabilimento balneare, e in ogni caso ad una distanza minima di almeno 5 ml. dagli altri bagni.*

Sarà facoltà di concessionari limitrofi posizionare le aree attrezzate per l'accoglienza degli animali domestici al confine tra i loro stabilimenti. In tal caso, i concessionari potranno condividere ogni obbligo organizzativo e gestionale.

7. *Le aree per la balneazione di animali domesticisaranno appositamente delimitate da boe galleggianti, segnalate con l'apposizione di un cartello riportante la dicitura Area destinata alla balneazione di animali da compagnia" e accessibili alla balneazione di animali esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: al mattino fino alle ore 10,00 e la sera dopo le ore 18,00.*

Sarà cura dei concessionari garantire la presenza in acqua delle boe galleggianti di segnalazione esclusivamente negli orari consentiti per la balneazione animale.

8. *Il numero dei cani per i quali è consentita la balneazione contemporanea dovrà essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo. È vietata la balneazione dei cani obbligati a tenere la museruola.*

9. *I proprietari/possessori di animali da compagnia saranno obbligati a:*

- a. *raggiungere la porzione di mare resa disponibile per la balneazione transitando esclusivamente nell'area attrezzata per l'accoglienza degli animali domestici avendo cura di dotare i cani di guinzaglio e museruola;*
- b. *sorvegliare l'animale durante tutto il tempo di permanenza in acqua;*
- c. *non lasciare l'animale mai incustodito e libero di vagare;*
- d. *pulire lo specchio acqueo e l'arenile da eventuali deiezioni dell'animale.*

10. *È responsabilità dei concessionari:*

- a. *di far seguire le presenti regole, anche mediante l'individuazione di un preposto al controllo che accerti l'utilizzo del guinzaglio sino all'entrata in mare, assicuri la rapida ed efficace raccolta delle deiezioni da parte dei proprietari/possessori, verifichi che il numero degli animali ospitati e i rapporti indicati al comma 4 siano rispettati in relazione all'ampiezza degli spazi;*

- b. di osservare tutte le prescrizioni e tutti i requisiti imposti dai servizi sanitari per l'allestimento delle aree attrezzate destinate all'accoglienza degli animali domestici;
 - c. allontanare l'animale, a proprio insindacabile giudizio, in caso di notevole affollamento, ove arrechi disturbo alla balneazione o in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo;
 - d. vietare comunque l'accesso agli animali domestici nelle aree giochi per bambini.
11. È comunque consentito l'accesso agli animali domestici sulle spiagge libere al mattino, fino alle ore 9,00, e la sera dopo le ore 19,00.
12. È inoltre garantito il libero accesso ai cani durante la stagione balneare nel seguente tratto di spiaggia libera in gestione al Comune: ZONA F – tratto di litorale di Passoscuuro per un'estensione di circa 300 metri che va da circa 100 metri a sud della Zona D dedicata al kitesurf a circa 150 metri a nord della concessione intestata all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L'Area Lavori Pubblici e Manutenzione – Servizio Segnaletica del Comune, procederà alla verifica, manutenzione e posizionamento della cartellonistica necessaria.
13. Dal 21 settembre 2020 all'inizio della successiva stagione balneare è consentito l'accesso agli animali su tutte le spiagge, nel rispetto delle norme igieniche e di incolumità pubblica.
14. In ogni caso è responsabilità e obbligo del proprietario o conduttore dell'animale di provvedere alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi nonché alla salvaguardia della quiete e della sicurezza collettiva.
15. Tutte le attività volte a consentire l'accoglienza degli animali da compagnia devono rispettare le specifiche disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Articolo 10 - Altri obblighi dei concessionari.

1. Le concessioni demaniali per l'utilizzo turistico balneare degli arenili sono rilasciate per tutta la durata dell'anno solare dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. I concessionari o i gestori sono pertanto tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni per tutto l'arco dell'anno:
- a. Pulizia invernale degli arenili.
I concessionari delle strutture balneari sono obbligati a garantire le pulizie degli arenili in concessione per l'intero arco dell'anno. Devono curare la perfetta manutenzione dell'area in concessione fino al battente dal mare e anche dello specchio acqueo prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti.
È vietato, come prescritto, incendiare rifiuti. Si precisa che ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera d) del DLGS 152/2006 e s.m.i.: "sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua".
 - b. Fruibilità e pulizia dei varchi di accesso al mare.
I concessionari delle strutture balneari interessate dai varchi di accesso al mare sono obbligati a garantire la fruibilità dei varchi medesimi durante l'intero arco dell'anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire a chiunque il passaggio, rispondendo di eventuali responsabilità in caso di intralcio all'operato dei mezzi di soccorso.
 - c. Chiusura stagionale degli stabilimenti balneari.
Le eventuali recinzioni stagionali dovranno essere realizzate con altezza massima di metri 1,80 nel rispetto di quanto disposto dalle N.T.A. del PUA. Non sono ammesse chiusure ottenute dall'assemblaggio di materiali precari come plastica, lamiera grezza, o altro materiale che non s'inerisca nella qualità dei luoghi. Eventuali recinzioni dovranno essere realizzate in modo che i varchi di soccorso al mare, siano sempre accessibili e percorribili per tutto l'anno solare.
2. L'esecuzione di opere sia provvisorie sia permanenti in prossimità della linea doganale deve essere autorizzata dal direttore dell'Ufficio delle Dogane di Roma, come previsto dall'art.19 del D.Lgs.n. 374 del 08/11/1990.

Articolo 11 - Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime.

1. L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime di giurisdizione è soggetto al nulla osta da parte del Comune titolare delle funzioni amministrative in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico e ricreativa.
2. L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del nulla osta e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti a norma del DLGS 31 Marzo 1998, n.114 e ss.mm.ii. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante.
3. L'accesso alle aree demaniali marittime di giurisdizione per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire esclusivamente nel periodo compreso tra il 29 maggio 2020 ed il 20 settembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
4. È possibile accedere alle aree demaniali marittime utilizzando un unico mezzo trainato a mano non dotato di motore e di dimensioni massime pari a cm 90 x 150. È fatto divieto di collegare il mezzo ad altri ausili estendendo le dimensioni dello stesso.
5. È fatto altresì divieto di utilizzare ausili musicali o di amplificazione e recare comunque disturbo alla quiete pubblica nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica.
6. Le attività di commercio al dettaglio adottano le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti logistici e ambientali, la frequentazione e assicurando quanto stabilito dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
7. In particolare:
- a) Il commerciante dovrà operare utilizzando guanti monouso e disporre, per se stesso e per i clienti, di soluzioni disinfettanti per le mani;
 - b) dovranno essere messi a disposizione degli utenti guanti monouso e degli appositi raccoglitori per il loro corretto smaltimento;
 - c) sia gli operatori che i clienti dovranno utilizzare le mascherine, ove non sia assicurata la distanza personale di almeno un metro.

Articolo 12 - Destagionalizzazione.

1. Ai sensi dell'art. 52 bis della Legge Regionale n. 13 del 06/08/2007 e del Regolamento regionale n. 19/2016 il Comune di Fiumicino ha facoltà di consentire l'utilizzo delle aree di demanio marittimo anche oltre la stagione balneare (cd. destagionalizzazione) per lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione, consentendo l'utilizzo delle aree demaniali marittime (conformemente all'atto concessorio) e il permanere di strutture di facile rimozione, nel rispetto della normativa di tutela del paesaggio, urbanistica ed edilizia vigente.

2. Al fine di definire i criteri e le modalità del rilascio delle autorizzazioni, i soggetti interessati possono avanzare istanza entro il 30 agosto contenente:
 - a. elenco dei titoli abilitativi ed ogni altro atto di assenso previsto dalla normativa vigente in materia, ove la destagionalizzazione presupponga, diversamente dal titolo concessorio originale, il permanere sul demanio marittimo di strutture di facile rimozione, così come statuito dall'art. 52 bis comma 2 della L.R. 13/2007 e s.m.i.;
 - b. calendario ed orari di apertura della struttura e servizi offerti nel periodo ottobre-aprile.
3. L'autorizzazione alla destagionalizzazione, per l'estensione dell'uso dell'area demaniale in concessione durante la stagione non balneare, potrà essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale n. 19/2016 su specifica approvazione della Giunta Comunale entro il 30 settembre, previa integrazione degli oneri e contributi demaniali, se dovuti, nonché al formale impegno alla pulizia ordinaria e straordinaria sia delle aree demaniali marittime interessate sia di quelle limitrofe per un fronte mare di mt. 50 a destra e a sinistra dell'area in concessione.

Articolo 13 - Attività di noleggio/rimessaggio/deposito di imbarcazioni.

1. L'attività di noleggio di imbarcazioni di qualunque dimensione, comprese le barche a vela, i catamarani, i kitesurf, surf da onda, windsurf, paddle surf, ecc. laddove consentita dalle finalità della concessione demaniale marittima o da atto integrativo, dovrà essere esercitata garantendo la presenza di personale di assistenza preposto alle informazioni e all'applicazione delle norme che disciplinano la navigazione nonché dotato di idonee capacità per l'assistenza, il soccorso ed il recupero a mare nel caso in cui si verificano avarie, rotture od incidenti delle imbarcazioni noleggiate.
2. Il noleggiatore è tenuto a comunicare all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune e alla Capitaneria di Porto le modalità e attrezzature tecniche finalizzate al predetto soccorso ed al recupero a mare. A tal fine è obbligatoria la dotazione di mezzi idonei quali moto d'acqua, battelli, gommoni ecc. Le unità da diporto e i mezzi di lavoro, prima di utilizzare il corridoio di lancio dovranno verificare che lungo lo stesso non vi siano pericoli e/o ostacoli per la navigazione tenuto conto della natura dei luoghi e delle caratteristiche delle unità da utilizzare, nonché dell'eventuale presenza di bagnanti e/o di altri natanti; dovranno di conseguenza sospendere l'attività ovvero astenersi dall'intraprenderla in caso di pericolo per la navigazione e/o per le persone.
3. Le scuole vela, di ogni genere, e scuole surf devono essere affiliate alla FIV o comunque ad un ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.
4. Tutte le attività devono rispettare le specifiche disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Articolo 14 - Uso delle aree demaniali marittime per manifestazioni.

1. Ai sensi della normativa emanata in materia di emergenza sanitaria da COVID – 19 sono vietate fino a nuovo ordine tutte le manifestazioni .

Articolo 15 – Spiagge libere

1. Sulle spiagge libere è fatto divieto di assembramento ed è fatto obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 1,00 mt. tra individui ad eccezione di coloro che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Tale ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
2. È fatto divieto di stazionamento e assembramento lungo gli accessi alla spiaggia e la battigia, oltre il tempo strettamente necessario allo spostamento.
3. È obbligatorio che le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraie, ecc.), siano distanziate di almeno 1,5 mt. l'una dall'altra, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Tale ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale..
4. Gli utilizzatori delle spiagge libere devono comunque rispettare le specifiche disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Articolo 16 - Spiaggia libera comunale per la pratica del naturismo.

1. È garantita la libera pratica del naturismo nel seguente tratto di spiaggia libera in gestione al Comune:
ZONA G – tratto di litorale compreso tra Fiumicino e Focene per un'estensione di circa 600 metri alle spalle della pineta di Via Coccia di Morto, compreso tra Via del Pesce Luna e 200 metri a sud della spiaggia antistante il radar aeroportuale.
2. L'Area Lavori Pubblici e Manutenzione – Servizio Segnaletica del Comune, procederà alla verifica, manutenzione e posizionamento della cartellonistica necessaria.

Articolo 17 – Spiagge libere dedicate all'attività di Kite Surf.

1. L'attività del Kite surf è vietata per tutta la stagione balneare su tutto il litorale del Comune di Fiumicino, con l'esclusione delle aree sotto indicate dove, è garantita la libera fruizione dell'attività di kite surf ed è vietata la fruizione ai bagnanti per l'intera profondità della spiaggia e dello specchio acqueo antistanti le seguenti zone:
ZONA A – tratto di litorale compreso tra Fregene e Maccarese per una estensione di 250 metri a partire da 50 metri a nord del confine (lato Fregene) della riserva Naturale Statale del Litorale Romano.
ZONA B – tratto di litorale compreso tra Passoscuro e Palidoro per una estensione di 50 metri a partire da 100 metri a nord di Via Stintino a Passoscuro.
ZONA C – tratto di litorale posto a sud del confine nord del Comune di Fiumicino per una estensione di 200metri a partire da 100 metri a sud del fosso Cupino.
ZONA D – tratto di litorale posto a sud della struttura balenare denominata "Nautinclub", a partire da 10 metri a sud di detta struttura, per un'estensione di circa 50 metri.
ZONA E – tratto di litorale compreso tra Fregene e Focene per una estensione di 250 metri a partire da 140 metri a sud della foce del Canale delle Acque Alte.
2. Nelle zone sopra individuate è permesso l'esercizio delle attività di kitesurf in conformità al regolamento di disciplina del diporto nautico del circondario marittimo di Roma vigente e dell'Ordinanza di sicurezza balneare del Ministero dei Trasporti – Capitaneria di Porto.
3. I praticanti del kitesurf, singolarmente o riuniti in associazioni e/o scuole, devono essere muniti di assicurazione contro eventuali danni causati a persone o cose.
4. L'esercizio dell'attività di kitesurf nelle zone prestabilite dalla presente Ordinanza rimane subordinata al posizionamento di adeguata segnaletica e corridoi di lancio, disposti al centro del fronte mare di riferimento e conformi a quanto disposto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare per la disciplina delle attività balneari emanata dalla Capitaneria di Porto di Roma.
5. I soggetti che intendono posizionare i corridoi di lancio e la relativa segnaletica fissa e galleggiante, devono, preventivamente allo svolgimento dell'attività sportiva del kitesurf, acquisire specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 4 del regolamento di disciplina del diporto nautico approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto mediante istanza corredata da idonea planimetria e rappresentazione grafica.
6. I soggetti autorizzati dalla Capitaneria di Porto all'installazione e gestione dei corridoi di lancio e la relativa

segnaletica fissa e galleggiante, devono garantirne il mantenimento ed il libero uso, ivi compreso quello dei mezzi di soccorso.

7. Il Comune di Fiumicino, a mezzo dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzione – Servizio Segnaletica, procederà alla verifica, manutenzione e posizionamento della cartellonistica necessaria.

8. La mancanza del corridoio di lancio preclude la pratica di kitesurf nelle aree destinate a questa attività.

9. Nelle aree di che trattasi deve comunque essere garantito il libero transito sulla battigia.

10. Il Comune di Fiumicino è espressamente manlevato da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a presone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nei corridoi in questione e/o nelle aree destinate all'attività sportiva di kitesurf o limitrofe alle stesse, derivanti dallo svolgimento della predetta attività.

11. Restano fatti salvi diversi ed ulteriori obblighi previsti dalle ordinanze in materia, promanate dalle competenti Autorità Marittime.

12. Le attività di kite surf sono comunque sottoposte e devono rispettare le specifiche disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Articolo 18 - Osservanza del dispositivo. Pubblicità e Sanzioni.

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza ai sensi degli articoli 1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici (è prevista una sanzione da € 1.032,00 a € 3.098,00) e 1174 - Inosservanza di norme di polizia (è prevista una sanzione da € 1.032,00 a € 6.197,00) del Codice della Navigazione.

2. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

3. Qualora il contravventore sia il conducente di un natante e il suo comportamento sia tale da arrecare grave pregiudizio alla sicurezza della vita umana in mare, è fatta salva la facoltà di procedere al sequestro e/o alla confisca del mezzo ai sensi dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Ai sensi dell'articolo 29 del DLGS 114/98, chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune. Qualora concorrano forme di occupazioni di aree demaniali marittime i contravventori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

5. La presente ordinanza, firmata digitalmente, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fiumicino e pubblicata sul sito internet e trasmessa via PEC ai seguenti destinatari: Comando Stazione Carabinieri di Fiumicino, Commissariato P.S. di Fiumicino, Comando Compagnia G.d.F di Fiumicino, Polizia Locale, Capitaneria di Porto di Roma, Federbagnari, Assobagnari, SIB, nonché all'Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana per il posizionamento della nuova cartellonistica e la verifica di quella già esistente.

6. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria nonché la Polizia Locale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Art. 19 - Disposizioni finali.

1. La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

2. **La presente Ordinanza, che entra in vigore a decorrere dal giorno 29 maggio 2020, sostituisce ed abroga la precedente ordinanza balneare 2019.**

3. È altresì abrogata qualsiasi disposizione, precedentemente impartita, eventualmente incompatibile con il presente provvedimento.

4. Le disposizioni della presente Ordinanza possono variare in relazione alle necessità in materia sanitaria e di sicurezza della salute pubblica per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL SINDACO

ESTERINO MONTINO